

DECRETO 22 dicembre 2004.

Designazione della “Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura – L’Aquila”, quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione “Zafferano dell’Aquila”, protetta transitoriamente a livello nazionale, con decreto ministeriale 2 dicembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL
CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, ed in particolare l’art.16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n.2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l’art.10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n.535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n.2081/92 sopra indicato ed in particolare l’art.1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l’art.5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione “Zafferano dell’Aquila”, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999, ed in particolare l’art.14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all’art.14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Visto il comma 1 del suddetto art.14 della legge n.526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l’Autorità nazionale

preposta al coordinamento dell’attività e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art.14 della legge 526/1999 dalla regione Abruzzo con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere le attività di controllo sulla denominazione di che trattasi la “Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura – L’Aquila”, con sede L’Aquila, Corso Vittorio Emanuele n.86;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 dell’art.14 della legge 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata l’indicazione del Gruppo tecnico di valutazione dell’opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per le produzioni vegetali;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui l’art.10 del Regolamento (CEE) n.2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionali preposta al coordinamento dell’attività di controllo ai sensi del comma 1 dell’art.14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Ritenuto di procedere all’emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell’art.14 della legge n.526/1999;

Decreta;

Art.1.

La “Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura – L’Aquila”, con sede L’Aquila, corso Vittorio Emanuele n. 86, è designata quale Autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’art.10 del regolamento (CEE) del Consiglio n.2081/92 per la denominazione “Zafferano dell’Aquila”, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 2 dicembre 2003.

Art.2.

L’autorizzazione di cui l’art.1 comporta l’obbligo per la “Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura – L’Aquila” del rispetto delle prescrizioni previste nel seguente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell’art.14 della legge n. 526/1999 qualora l’organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell’Autorità nazionale competente che lo stesso art.14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art.3.

La “Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura – L’Aquila” non può modificare il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell’apposito piano di controllo per la denominazione “Zafferano dell’Aquila”, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L’organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell’organo decidente i ricorsi, nonché l’esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell’autorizzazione concessa.

Art.4.

La “Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura – L’Aquila” dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto ministeriale 2 dicembre 2003.

Art.5.

L’autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui si sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione “Zafferano dell’Aquila” da parte dell’organismo comunitario. Nell’ambito del periodo di validità dell’autorizzazione, la “Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura – L’Aquila” è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art.6

La “Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura – L’Aquila” comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all’utilizzo della denominazione “Zafferano dell’Aquila” anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art.7.

La “Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura – L’Aquila” immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell’attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte

dell’Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione “Zafferano dell’Aquila” rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell’art.6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione “Zafferano dell’Aquila”.

Art.8.

La Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura – L’Aquila” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione “Zafferano dell’Aquila”, ai sensi dell’art.53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n.128, come sostituito dall’art.14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2004

Il direttore generale: Abate